

Sentenza Corte d'Appello di Roma Sezione Speciale usi civici 12-29 febbraio 1932

La R. Corte di Appello di Roma, Sezione Speciale per la definizione delle controversie in materia di usi civici — composta degli Ill.mi Signori Magistrati: Carruccio comm. Tito; presidente; Giglioni cav. uff. Giulio, consigliere—estensore; Ruggiero cav. uff. Giovanni, consigliere; De Januario cav. uff. Romualdo, consigliere; De Crescenzo cav. uff. Bernardino, consigliere — ha emanato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 2071 Ruolo generale per l'anno 1930, posta in decisione all'udienza del 14 dicembre p. p. vertente: tra il comune di Corchiano, in persona del Podestà sig. Licinio Faglia nell'interesse del Comune predetto e della disciolta Università agraria di Corchiano assorbita dal Comune medesimo, domiciliato elettivamente in Roma; via del Gesù n. 55, presso lo studio del Procuratore avv. Fabrizio Gregoraci che lo rappresenta per mandato 1° novembre 1930, atti Signorelli, notaio in Viterbo, che lo difende in unione agli avvocati Luigi Crispigni e Francesco Ciaccio: appellante; e Congregazione di Carità di Vallerano, in persona del Presidente sig. Trancarelli Adriano fu Andrea; Catalani Tito ed Egisto fu Domenico, domiciliati in Soriano sul Cimino; Marcucci Daniele di Domenico, domiciliato in Vallerano; Gradoli Isolina vedova Ricciardi Santo, in proprio che quale rappresentante dei minorenni Domenico e Carlo Ricciardi fu Pietro; Ricciardi Caterina fu Pietro in Micora, domiciliata in Roma: tutti quali coeredi di Ricciardi Augusto e Domenico fu Daniele e Pietro fu Domenico, domiciliati tutti elettivamente in Roma, via Stefano Porcari n. 4, presso lo studio del Procuratore avv. Bruno Ciolfi, che li rappresenta e difende in unione all'avv. Ettore Ciolfi, con mandati 7 gennaio 1910, notaro Moscatelli di Canepina; 7 febbraio 1928, notaro Balsi di Roma, e 18 aprile 1928, notaro Garroni di Roma; appellati ed appellanti in via incidentale.

Con l'intervento del Pubblico Ministero in, persona di. S. E. il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello, rappresentato dal Sostituto comm. Francesco Gabriele Arena.

All'udienza di spedizione della causa sono state spiegate le seguenti conclusioni.

Per l'appellante: «Voglia cotesta Ecc.ma Sezione Speciale della Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accogliere l'appello principale spiegato dal comune di Corchiano avverso la sentenza 30 maggio-4 giugno 1930 del R. Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici con atto 14 ottobre 1930, e respingere invece l'appello incidentale spiegato dalle controparti con la comparsa 3 maggio 1931, e per lo effetto, fermo rimanendo la pronuncia resa dal Commissario regionale, in ordine al diritto civico di legnare, dichiarare e riconoscere che il territorio di Corchiano è conseguentemente le terre degli appellati e appellanti in via incidentale sono affette a favore del popolo di Corchiano dal diritto civico di seminare nei quarti (nei quali era diverso il territorio) indistintamente sulle terre delle libere o responsive a turno di terzeria con la corrisposta della sesta parte del prodotto al proprietario, conseguentemente di seminare nello identico modo e con la stessa corrisposta nelle terre delle parti contraenti, di raccogliere la spiga subito dopo la segatura e raccolto delle messi.

«Con la condanna degli appellati ed appellanti in via incidentale alle spese ed onorari di 1° e 2° grado.. Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

Roma, 30 novembre 1931—X — Avv. Fabrizio Gregoraci — Avv. Luigi Crispigni — Avv. Francesco Ciaccio ».

Per gli appellati ed appellanti in via incidentale: «Piaccia alla Corte Ecc. ma accogliere l'appello incidentale degli eredi Ricciardi respingendo l'appello principale del comune di Corchiano e per lo effetto dichiarare:

“1° la nullità della prova testimoniale disposta dalla Corte di Appello di Roma con sentenza 24 marzo—25 aprile 1922 e raccolta per delegazione della Corte stessa dal Presidente della Giunta degli Abruini di Viterbo;

“2° la inesistenza del diritto civico di semina, di legnare e di spigolare su detti terreni in contestazione;

“3° condannare il comune di Corchiano a favore degli eredi Ricciardi alle spese tutte ed onorari di tutti gli stadi e gradi del giudizio, ferma rimanendo la pronuncia sulle spese ed onorari dei tre stadi sui quali decise già la regiudicata 24 marzo—25 aprile 1922 della 2° Sezione della Corte di Appello.

«Roma, 3 maggio 1931 — IX — Avv. Ettore Ciolfi — Avv. Bruno Ciolfi».

Il Pubblico Ministero «piaccia alla Ecc.ma Corte respingere lo appello principale e quello incidentale, confermando la impugnata sentenza e provvedendo come di ragione alle spese.

“Roma, 14 dicembre 1931 — X — Il Sostituto Procuratore Generale Sezione Speciale usi civici: Arena”.

La Corte rileva e ritiene in

FATTO: il comune di Corchiano, dalla popolazione inferiore di poco ai duemila abitanti, secondo gli ultimi censimenti, attualmente nella provincia di Viterbo, ha il suo territorio di origine feudale, perché riconosciuto come tale da atti del secolo XI (1158), in cui venne ceduto dal Pontefice al feudatario Buccaleone; del secolo XV, in cui passò (1465) dagli Orsini alla Rev. Camera Apostolica; del secolo XVI (1537), quando fece parte del Ducato di Castro e Ronciglione, creato da Paolo III Farnese, in favore dei nipoti; del secolo XIX (1827), in occasione del conferimento del titolo di Duca ai Santacroce, da parte del pontefice Leone XII.

Sotto l'impero della Notificazione Pontificia 29 dicembre 1849, su l'affrancazione facoltativa delle servitù di pascere, di vendere erbe e di fidare, e poi della legge del Regno d'Italia 24 giugno 1888, abolitiva delle servitù civiche di pascolo, di semina, di legnatico, ecc., nel territorio di detto Comune esercitandosi servitù civiche, si erano pur venuti notando tra le sue terre feudali, beni allodiali.

Va al proposito ricordato (per il riferimento che vi fanno le parti nel corso delle loro contestazioni) che dagli istromenti 4 gennaio 1878 a rogito Alessandrini, e 18 dicembre a rogito Ulivelli, risulta come il comune di Corchiano, comproprietario del latifondo Aliano con i signori Pacelli Nicola e Nardi Eutizio, i quali l'avevano acquistato dai Santacroce, dopo lungo esame dei diritti a ciascuna delle parti competenti e con le debite autorizzazioni delle superiori autorità amministrative addivenne alla divisione di detto latifondo Aliano in due porzioni.

Ai signori Pacelli e Nardi fu assegnato quella maggiore, della estensione di ha. 362, 47 e del valore di li. 30.000, al Comune l'altra di ha. 120, del valore di L. 16.834,40.

Il Pacelli ed il Nardi, pochi giorni dopo — il 10 gennaio 1878 — rivendettero la loro porzione. (per rogito dello stesso Alessandrini) a Ricciardi Augusto e Domenico.

La porzione attribuita al comune di Corchiano fu posta all'incanto e quindi aggiudicata ad Augusto Ricciardi il 3 novembre 1880. Nel rogito definitivo Ulivelli, 18 dicembre 1880; il Comune (debitamente autorizzato) dichiarò esplicitamente all'acquirente Ricciardi che il fondo si vendeva svincolato da ogni servitù di popolo, libero ed esente da ogni peso e vincolo.

In adempimento della legge abolitiva 24 giugno 1888, n. 5489, fu pubblicato nel comune di Corchiano un primo elenco delle servitù civiche esistenti in quel territorio, e vi furono compresi numerosi terreni, indicandoli però come soggetti alla sola servitù di pascolo.

In seguito alle note agitazioni agrarie che nel Lazio specialmente sboccarono nella invasione delle terre, e determinarono poi la legge sospensiva e di esercizio provvisorio 8 marzo 1908, n. 76, venne pubblicato nello stesso Comune, il 17 maggio 1908, un secondo elenco, nel quale gli stessi terreni, compresi nel primo del 1889, vennero indicati siccome soggetti alle servitù di seminare con

la corrisposta del 6° dei prodotti e di legnare legna morta e verde per uso domestico ed agricolo, oltre ,quella di pascolo, indicata nel primo elenco.

Nel censato secondo elenco del 1908 dopo altri terreni boschivi, pascolivi e seminativi, appartenenti a diversi proprietari, dal n. 113 al n. 170 furono compresi i seguenti terreni intestati ai fratelli Augusto e Domenico Ricciardi fu Daniele ed a Pietro Ricciardi figlio ed erede legittimo di Domenico, defunto nel frattempo

1° terreni in mappa Sezione 1° numeri 219, 220, 221 e 222, voc. Pian di Castiglione; 250, 252, 253 e 254, voc. i Piani; 257, 258 e 755 voc. Le Piaggie; 756 voc. Palanca, indicati siccome soggetti alle servitù di semina e legnatico;

2° terreni in mappa Sezione 1° n. 757, voc. Palanca; 758, 759 e 76, vocabolo Quercia Palanca; 752 a 752—b, voc. Valloncel; 249 voc. Mazzometa; 266, 267 e 268 voc. Vado Carlo; 269 a 269 resto, 270, 275 e 276 voc. Aliano; 278 vocabolo la Selciata; 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 e 290, voc. Santa Bruna; 753 e 754 voc. Ruzzi; 209 voc.. Pian di Castiglione; Sezione 2°, n. 754—b vocabolo S. Girolamo; 220 voc. le Piaggie; 560 e 561 voc. Pontone di Costanzo; indicati tutti come soggetti alle servitù di pascolo annuale, semina, legnatico;

3° terreni in mappa Sezione 2° n. 454-*sub* 1 e 2, voc. Ventignana ; Sezione 1°, n. 248, voc. i Piani; 259 voc. Fontanelle; 179, 210, 230 e 231 voc. Pian di Castiglione; indicati tutti come soggetti alle servitù di pascolo estivo (dal 1° marzo al 30 settembre), di semina e di legnatico;

4° terreni in mappa Sezione 1° n. 279, voc. Santa Bruna, indicato come soggetto alla servitù di pascolo annuale e legnatico.

Sin dal 7 luglio 1907 aveva cessato di vivere pure Augusto Ricciardi il quale aveva per testamento lasciati i suoi beni alla Congregazione di Carità del vicino comune di Vallerano, a Catalani Tito ed Egisto, a Marcucci Daniele ed al nipote Ricciardi Pietro. Costui produsse opposizione al detto secondo elenco del 1908, ai sensi e per gli effetti del T. U. 3 agosto 1891, n. 510, art. 13, con ricorso 16 luglio 1908, tanto in proprio nome quanto come amministratore giudiziale dell'eredità dello zio, deducendo che i predetti terreni non erano punto gravati dalle indicate servitù civiche e che quella di pascolo, esistente su alcuni appezzamenti, risultava regolarmente affrancata.

Onde convenne, con lo stesso atto, davanti la Giunta d'Arbitri di Viterbo, il Sindaco di Corchiano in rappresentanza della popolazione, per sentirsi ordinare la cancellazione dei terreni stessi dallo elenco impugnato e condannare alle spese.

Siccome i Ricciardi avevano acquistato, con atti di vendita e di permuta, singoli terreni da Pacchi Nicola; Nardi Eutizio, Sciardiglia Alessandro e Biagio, Anselmi Carmine, Crescenzi Natale, Anacleto, Dolcissima e Bianca, Foglia Annunzio e Mozzini Luigi, i quali tutti avevano garantito la libertà dei terreni venduti o permutati, all'infuori di quelli indicati in mappa coi numeri 179 209, 210, 230 e 231, Sezione 1°, che dal Mozzini Luigi erano stati venduti come soggetti alla sola servitù di pascolo, gli eredi Ricciardi citarono i detti venditori e permutanti, con atti 14, 18, 25 e 26 marzo, 22 novembre 1910, 23, 29 e 31 gennaio, 1° e 10 febbraio 1911, perché intervenissero nel giudizio innanzi alla Giunta d'Arbitri a prestare la relativa garanzia, spiegando le occorrenti difese, con riserva di ogni diritto ed azione per danni contro di essi in caso di evizione.

Gli eredi Ricciardi integrarono poi il detto giudizio, citando con atto 22 novembre 1910, la Università Agraria di Corchiano costituitasi nel frattempo in esecuzione della legge 4 agosto 1894, n.397, portante l'ordinamento dei domini collettivi.

La Giunta degli Arbitri, con sua decisione 30 agosto—13 settembre 1912, preliminarmente, rigettò l'istanza del Comune e della Università Agraria di riunione di tutte le cause di opposizione all'elenco suppletivo 17 maggio 1908, e rigettò pure la istanza diretta a far completare l'elenco stesso con l'inclusione di partite e vocaboli omessi o errati; dichiarò poi libero da qualsiasi servitù civica l'intero latifondo Aliano, di ha. 483,27, per effetto degli atti della divisione 1788—1880 prericordati, e ne ordinò la cancellazione dall'elenco; dichiarò parimenti liberi dalla servitù di semina tutti gli altri terreni iscritti nel medesimo elenco suppletivo ai nomi di Ricciardi Augusto,

Domenico e Pietro, e li dichiarò inoltre affrancati dalla servitù di pascolo, ad eccezione dei numeri 179, 209, 210, 230 e 231, Sezione I°, provenienti dal Mozzini Luigi.

In ordine agli usi civici di legnare e spigolare, ammise l'Università Agraria a provare con testimoni — nel termine di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza — “che sugli altri terreni iscritti nell'elenco impugnato, ai nomi di Ricciardi Augusto, Domenico e Pietro, ad eccezione della tenuta Aliano (dichiarata libera) esiste od abbia esistito ed in quale misura, a memoria d'uomo, il diritto di legnare legna secca, morta e caduta per infortunio e di raccogliere spiga a favore dei naturali di Corchiano

Delegò per l'assunzione di detta prova e riprova il giudice—presidente di detta Giunta, facendo obbligo alle parti di depositare le liste dei testimoni cinque giorni prima di quello stabilito per l'esame: e riservò all'esito ogni altro provvedimento in merito e sulle spese.

L'Università Agraria, con l'adesione del comune di Corchiano, propose appello contro tale sentenza della Giunta; ed il Ricciardi e la Congregazione di Carità di Vallerano, a loro volta, proposero appello incidentale per non essere stata integralmente accolta la loro opposizione all'elenco.

La Corte di Appello di Roma, Sezione Ia, con sua sentenza 19 maggio — 6 giugno 1916, confermò la decisione della Giunta in quanto aveva rigettato le eccezioni pregiudiziali dell'Università Agraria e del Comune ed in quanto aveva dichiarato libera da qualsiasi servitù la tenuta Aliano; ma sospese ogni decisione sugli altri capi, ordinando alla Università Agraria di produrre copia dei due elenchi, pubblicati rispettivamente nel 1889 e nel 1908.

Il giudizio fu riassunto dagli eredi Ricciardi, che provvidero anche alla produzione dei due elenchi; e la Corte di Appello, con altra sentenza 28 luglio — 6 settembre 1917, dichiarata la irretrattabilità del precedente proprio giudicato, estromise dal giudizio Pacelli Nicola e Nardi Entizio chiamati in causa per la evizione eventuale della tenuta Aliano dichiarata libera, condannando Università Agraria e Comune alle relative spese, e nei rapporti fra le altre parti sospese ogni pronuncia, ordinando che fossero regolarizzate le citazioni di alcuni chiamati in garanzia.

Con altra sentenza 7—28 giugno 1918, la stessa Corte di Appello ordinò agli eredi Ricciardi ed alla Congregazione di Carità di Vallerano di produrre gli atti di notifica, a loro istanza, della sentenza del 1916 e dell'altra del 1917. Ma questa terza sentenza di appello fu cassata dalla Suprema Corte di Roma che con sua decisione 17 gennaio—14 febbraio 1920, ritenuta valida a costituire il giudicato anche in favore degli eredi Ricciardi la notifica di detta sentenza eseguita dai Pacelli e Nardi, rinviò la causa pel nuovo esame e per la statuizione su le spese alla Sezione 2° della Corte di Appello di Roma.

Questa Corte di rinvio, con una sentenza 24 marzo—25 aprile 1922, respinta la preliminare eccezione d'irritualità per difetto di notifica della sentenza di Cassazione, sollevata dalla Università Agraria, e ritenute giudicate irrevocabilmente dalla sentenza 19 maggio—6 giugno 1916 le questioni relative all'unione e delle cause, circa la rettifica dell'elenco suppletivo 1908 ed il latifondo Aliano, confermò l'impugnata sentenza della Giunta d'Arbitri in quanto aveva dichiarato affrancati dalla servitù di pascolo tutti i terreni degli eredi Ricciardi, tranne quelli provenienti dal Mozzini, e distinti coi numeri 179, 209, 210, 230 e 231 Sezione I°.

Peraltro, in ordine alla servitù di semina, la Corte considerò che dagli esibiti documenti risultavano presunzioni così a favore come contro l'esistenza di essa ed ammise la prova testimoniale offerta dall'Università Agraria, rendendola meno generica e limitandola ai terreni in contestazione.

In ordine poi alla servitù civica di legnatico, riconoscendone la generica esistenza nel territorio di Corchiano in virtù dei documenti esibiti, ed osservando che l'appello incidentale dei Ricciardi e della Congregazione di Carità di Vallerano era stato in quella sede e per tale capo abbandonato (avendo essi concluso per la conferma della sentenza appellata), estese la prova testimoniale clic

aveva ammesso la Giunta (solo per la legna secca) alla legna verde e sotto corona, per uso domestico ed agricolo.

Onde i capitoli per la detta prova testimoniale circa il *jus legnandi* ed il *jus serendi* vennero dalla Corte così formulati:

a) che i naturali di Corchiano a memoria d'uomo esercitarono ed esercitano liberamente i diritti civici di legnare legna secca e verde di alberi infruttiferi, e di seminare con la corrisposta del 6° nei terreni compresi nell'elenco 17 marzo 1908 e nei quarti cadenti naturalmente a turno triennale di semina, fatta eccezione del latifondo Aliano;

b) che gli appellati, come i precedenti proprietari dei terreni stessi, hanno percepito le relative corrisposte della semina su le terre incluse nell'elenco predetto, a turno triennale di semina, sempre ad eccezione della tenuta Aliano.

Per l'esecuzione di detta prova e controprova di diritto, e dei relativi incumbenti, la Corte delegò il Presidente della Giunta d'Arbitri di Viterbo.

Confermò in ogni altra sua parte l'appellata sentenza, compresa l'ammissione della prova testimoniale circa il *jus, spicandi*, condannando gli appellanti Università Agraria e comune di Corchiano a due terzi delle spese di appello di cassazione e di rinvio a favore della Congregazione di Carità di Vallerano e degli eredi Ricciardi; dichiarando tra le parti l'altro terzo compensate.

Rimandò infine la causa per l'ulteriore corso e per provvedere insieme al merito, nei rapporti tra la predetta Congregazione, gli eredi Ricciardi e Scardiglia, su le spese di appello e di rinvio, avanti alla stessa Giunta d'Arbitri di Viterbo.

Questa ultima sentenza della Corte fu notificata l'11 ed il 18 settembre 1923, gli esami testimoniali in prova ebbero luogo nei giorni 7 e 16 novembre successivo e quelli in prova contraria nei giorni 27 e 28 stesso mese. I procuratori degli appellati eredi Ricciardi e Congregazione di Vallerano fecero riserva di eccepire la decadenza del Comune e dell'Università Agraria dal diritto di eseguire l'esame testimoniale perché fissato con provvedimento presidenziale di proroga — *inaudita altera parte* — per il giorno 30 ottobre, oltre il termine legale di trenta giorni.

Sopravvenuto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e quindi emanata la legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento generale degli usi civici nel Regno con attribuzione della relativa competenza ai Regi Commissari regionali, gli eredi di Pietro Ricciardi, morto anch'egli nel frattempo, ed i loro consorti di lite riassunsero la causa innanzi al Commissario regionale, per, la liquidazione degli usi civici nell'Italia centrale sede in Roma, chiedendo, con ricorso 16 gennaio 1928, che fosse fissata la relativa udienza e deducendo di avere interesse a far dichiarare esenti da servitù civiche tutti i propri fondi situati in territorio di Corchiano, o quanto meno a far dichiarare tenuti i chiamati, in garanzia a prestare l'evizione.

L'udienza fu fissata per il 29 febbraio 1928, ed essendo, stata l'Università Agraria sciolta sin dal 9 maggio 1925 col trasferimento dei beni al comune di Corchiano, solo questo si costituì in rappresentanza della popolazione.

La causa quindi, con l'intervento volontario anche di altre parti e di chiamati in garanzia, fu posta in decisione; ed il Commissario proferì la sua sentenza 30 maggio—4 giugno 1930, con la quale, rigettata la eccezione preliminare di decadenza dell'esame testimoniale, formalmente sollevata dagli eredi Ricciardi e Congregazione di Carità di Vallerano, così dispose

1° dichiara la contumacia di Sciordiglia Italia e Gilsa Piovani Annunziata, Clelia e Aristide, Crescenzi Natale, Anacleto Dolcissima e Bianca, Piergentili Maddalena Mozzini Nicola, Lionello e Caterina;

2° dichiara la propria incompetenza a provvedere su le domande di garanzia proposte dagli attori contro gli eredi immediati e mediati di Scardiglia Alessandro e Biagio, Anselmi Carmine, Foglia Amunzio, Mozzini Luigi, nonché contro i suddetti Crescenzi, che estromette dal giudizio, unitamente alle signore Agostini Corinna e Delfina;

3° dichiara che sui terreni degli eredi Ricciardi, descritti in narrativa, non esiste il diritto di semina a favore della popolazione di Corchiano, e che l'uso di spigolare, dopo la raccolta delle

messi è un uso consuetudinario, rientrante nel novero di quelli contemplati nell'ultima parte dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

4° dichiara esistente sui terreni medesimi di natura boschiva — escluso Aliano — l'uso civico essenziale di legnare legna morta, nonché legna verde di cespugli infruttiferi e della parte più bassa degli alberi (sotto corona);

5° nomina a perito il dottore in agraria Gerardo Ciciani, abitante in Roma, via Belsiana n. 71 perché identifichi i detti terreni boschivi gravati, dell'uso di legnare, indicandone anche l'estensione; ordina che egli depositi la sua relazione corredata da planimetria entro giorni novanta dalla notificazione che gli sarà fatta di questa sentenza e presti giuramento nell'atto di deposito; dispone che le spese di perizia siano anticipate dal comune di Corchiano;

6° condanna gli attori a favore dei chiamati in garanzia a metà delle spese del giudizio, da liquidarsi, dichiarando compensata l'altra metà;

7° riserva ogni altro provvedimento nel merito e su le spese.

Ha proposto appello contro detta sentenza. notificata il 16 settembre 1930, il comune di Corchiano, in persona del suo podestà sig. Licinio Foglia nello interesse del Comune stesso è della disciolta Università Agraria, in esso Comune assorbita, deducendo, con reclamo notificato il 14 ottobre 1930, che detta sentenza Commissariale, mentre ha giustamente respinto la eccezione di cosa giudicata opposta dagli attori e la preliminare eccezione di nullità dell'esame testimoniale, nel merito ha ingiustamente escluso l'esistenza del reclamato diritto di semina e quello *spicandi*, mentre alla stregua delle risultanze documentali e di quelle della prova testimoniale, esattamente vagliate, avrebbe la impugnata. sentenza Commissariale dovuto riconoscere la esistenza della reclamata servitù di semina e di quella di spigolare, in conformità delle ragioni ampiamente svolte dallo istante Comune nelle varie fasi del giudizio.

Hanno proposto, a loro volta, appello incidentale gli eredi Ricciardi tra i quali la Congregazione di Carità di Vallerano, riproducendo la eccezione preliminare di nullità della prova testimoniale e chiedendo che sia dichiarata la inesistenza del diritto civico di semina, di legnare e di spigolare su tutti i terreni in contestazione.

Portata la causa innanzi a questa Corte, i procuratori hanno da ultimo letto le conclusioni in epigrafe trascritte, alle quali hanno poi fatto seguito note aggiunte debitamente autorizzate.

Il Pubblico Ministero ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva la Corte in

DIRITTO la controversia è ora circoscritta, per il contenuto ed i limiti degli, appelli, principale ed incidentale, e per le dichiarazioni rese negli atti di causa in questa sede circa l'uso di spigolare, alle questioni riguardanti, per lo appello incidentale degli eredi Ricciardi: *a)* la nullità dell'esame testimoniale eseguito innanzi al giudice—presidente della Giunta d'Arbitri di Viterbo *b)* la esistenza dell'uso civico di legnare. — E per l'appello principale del comune di Corchiano *c)* la esistenza dell'uso civico di semina.

Quanto all'uso di spigolare il procuratore del Comune ha infatti dichiarato nella comparsa conclusionale (pag. 42) di accettare la sentenza Commissariale che, in applicazione dell'art. 4 u. p. della legge 16 giugno 1927, lo ha dichiarato uso semplicemente consuetudinario, del quale gli utenti rimarranno in esercizio nonché esso non divenga incompatibile con la migliore destinazione data ai fondi dal proprietario.

E la controparte ha di ciò preso atto con le note autorizzate, dichiarando che il Commissario ha retamente in ciò giudicato.

In ordine alla preliminare eccezione di nullità — per decadenza dell'esame testimoniale che gli eredi Ricciardi, tra i quali la Congregazione di Carità di Vallerano, tornano a sollevare, la sentenza Commissariale appellata, respingendola, ebbe a rilevare, anzitutto, che la Giunta d'Arbitri, con la sua sentenza 30 agosto — 13 settembre 1912, aveva stabilito espressamente per la esecuzione

dell'esame il termine di giorni novanta dal passaggio in giudicato, e che in questo capo la sentenza stessa era stata confermata dall'altra resa dalla Corte di Appello il 24 marzo — 25 aprile 1922; che l'esame, così di prova diretta come di prova contraria, era stata assunta entro i detti novanta giorni; che per tanto non aveva esorbitato dal termine e dai poteri il presidente della Giunta d'Arbitri, accogliendo una inutile domanda di proroga. Ciò perché aveva fissato per l'inizio dell'esame il 31 ottobre, terminandolo poi il 16 novembre mentre la sentenza della Corte, che delegava all'uopo il detto presidente, era stata notificata, dagli stessi eredi Ricciardi, nei giorni 11 e 18 settembre 1923; di modo che i novanta giorni erano a scadere (il 17 dicembre) un mese dopo quello in cui l'esame stesso fu esaurito.

Dichiarò in conseguenza la sentenza Commissariale impugnata, che infondatamente si lamenta la inosservanza del termine legale dei trenta giorni, di cui all'art. 232 Codice procedura civile e che non sussistevano le nullità comminate dagli articoli 233, capoverso 10, e 234 stesso Codice di rito civile.

Non la nullità comminata dall'art. 233 in quanto il provvedimento che fissò il 31. ottobre 1923 per l'inizio dell'esame fu notificato al procuratore degli eredi Ricciardi il 19 ottobre e quindi prima ancora dei giorni dieci di legge.

Non la nullità di cui all'art. 234 perché risultava essersi ottemperato alla notifica reciproca delle liste dei rispettivi testimoni cinque giorni prima dell'esame.

Ma con l'appello incidentale gli eredi Ricciardi ora si dolgono che la sentenza impugnata non ha considerato e valutato a dovere la portata e gli effetti del giudicato della Corte di Appello che, con la sua sentenza 24 marzo—25 aprile 1922, modificando ed estendendo la prova testimoniale ammessa dalla decisione della Giunta d'Arbitri, aveva riformato anche in questo capo la decisione stessa; e deducono pertanto che la sentenza di appello, delegando il presidente della Giunta all'assunzione della prova così modificata, aveva reso inapplicabile il termine di novanta giorni, fissato con la decisione riformata per un esame testimoniale differente; e che si doveva quindi osservare quello legale ordinario di giorni trenta.

Soggiungono poi, gli eredi Ricciardi, che il presidente delegato, accogliendo la domanda di proroga del procuratore del Comune, con suo provvedimento 10 ottobre 1923, e fissando il 31 stesso mese per l'esame aveva espressamente concesso la proroga stessa per due mesi (con l'istanza se ne erano richiesti tre); che detto provvedimento era stato emesso *inandita altera parte*; che in esso infine non erano state indicate le giuste ragioni, ai sensi dell'art. 240 Codice procedura civile

Nell'interesse del comune di Corchiano si contraddeduce che la sentenza 24 marzo—25 aprile 1922 della Corte di Appello, estendendo la prova testimoniale (ammessa dalla Giunta solo circa l'uso civico di legnare legna secca) alla legna verde o sotto corona ed inoltre al diritto di semina, aveva confermato, negli altri capi e specie in quelli che non avevano formato oggetto di contestazione la decisione della Giunta stessa, e quindi anche la fissazione del termine di giorni novanta per l'esaurimento dell'esame.

Si soggiunge che il provvedimento di proroga, ad ogni modo, non fu impugnato nel termine dei tre giorni stabiliti, con disposizione di carattere generale dagli articoli 183 e 209 Codice procedura civile. Venne notificato infatti tale provvedimento il 19 ottobre, ed il procuratore avversario solo nell'atto di notifica della lista testimoniale, eseguita il 25 stesso mese (sei giorni dopo) fece riserva di eccepire nullità e decadenza al riguardo.

Si deduce infine che, in ogni disperata ipotesi, l'esame potrebbe essere rinnovato, non versandosi in nullità assoluta ed in decadenza vera e propria (articoli 246 e 249; 56, 58 Codice procedura civile).

Ora questa Corte osserva anzitutto che la discussione in proposito non può prescindere (come si è fatto in primo grado, e dai contendenti in questa sede) dalle norme speciali dettate dal patrio legislatore per il procedimento innanzi alla Giunta d'Arbitri, fino a che questa fu conservata (R. decreto 29 agosto 1889, n. 6397, T. U. 3 agosto 1891, n. 510) e neppure da quelle successive. Norme che hanno esplicitato lo stesso immanente pensiero legislativo (R. decreto 22 marzo 1924, n. 751, e legge 16 giugno 1927, n. 1766), nel senso di rendere meno impacciate di formalità e con una

scioltezza adeguata alle difficoltà ed alla ampiezza delle indagini, la procedura di accertamento, circa la (secolare) esistenza, natura e limiti degli usi civici e le correlative rivendicazioni; procedura che anche nel pubblico e generale interesse si svolge.

Onde gli articoli 8 e 23 del regolamento 29 agosto 1889, 11 e 12 del T.U. 3 agosto 1891, nei quali è detto che compete alla Giunta d'Arbitri di stabilire termini e metodo, del procedimento per i mezzi d'istruzione, che detto procedimento doveva prendere norma da quello arbitrale del Capo II, titolo preliminare del Codice di diritto civile, che le Giunte d'Arbitri dovevano decidere da amichevoli compositori, con iniziative d'indagini e libertà relativa di procedura.

Così le nuove norme, portate dal riordinamento e dal coordinamento generale degli usi civici, le quali agli articoli 28 e 38 del 11. decreto 22 maggio 1924 ed agli articoli 31 e 41 della legge 16 giugno 1927 sanciscono: che i Commissari regionali sono dispensati dall'osservanza delle forme della procedura ordinaria; che essi devono attenersi alle norme del processo avanti i pretori; che non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto e l'essenza dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione; che si applicano le disposizioni della nuova legge a tutte le controversie iniziali sotto l'impero delle leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva o irrevocabile o transazione debitamente approvata.

E la giurisprudenza, allorquando furono proferite le sentenze della Giunta d'Arbitri di Viterbo nel 1912, e quelle della Corte di Appello di Roma, dalla prima del 1916 all'ultima del 1922, aveva affermato e ribadito il principio che in materia di usi civici non solo le Giunte d'Arbitri, ma anche le Corti d'Appello giudicano sempre con le vesti di amichevoli compositori, tanto nel giudizio di cognizione quanto in quello di liquidazione (*Cassazione di Roma*, 18 giugno 1896: Bomarzo—Borghese); che in detti procedimenti, anche quando si dispute della esistenza delle servitù, le forme ed i termini di rito sono esenti dall'osservanza delle norme rigorose dei procedimenti civili ordinari e dalle rispettive comminatorie di nullità e di decadenza; tanto da non essere vietata la notificazione di liste suppletive di testimoni nell'esame così di prova diretta come di prova contraria (*Cassazione di Roma*, 16 dicembre 1903: Comune di Otricoli contro Cipiccia).

Quindi solo il cosiddetto termine giudiziale, come nel procedimento innanzi al Pretore (e pure secondo la nota e costante giurisprudenza al riguardo), poteva e doveva essere tenuto presente nell'esecuzione della prova testimoniale disposta con la sentenza della Giunta d'Arbitri del 1912, modificata ed estesa dall'altra resa dalla Corte di Appello nel 1922, con nuova formulazione dei capitoli per l'esame, delegando all'uopo il presidente della Giunta e confermando in ogni altra sua parte l'appellata sentenza con la sua prescrizione, altrimenti inutile, di quanto stabilisce l'art. 234 Codice procedura civile).

Invero la Giunta n4lo stabilire il termine di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sua sentenza, per l'esaurimento dell'esame di prova diretta e contraria, ebbe evidentemente presenti quelle ordinarie difficoltà di tempo, di luogo e di persone che trattandosi di stabilire se, a memoria d'uomo, ed in quale misura esista od abbia esistito l'uso civico di legnare e di spigare, si affacciano; sia per l'età inoltrata, ed il numero dei testi da esaminare, spesso non più abitanti nel Comune, sia per la stagione, tendendosi per lo più necessario eseguire sulla località (selvosa o montuosa; non sempre praticabile) l'esame stesso.

E la Corte d'Appello, con la sentenza 24 marzo—25 aprile 1922, non essendo stata sollevata alcuna eccezione o fatta osservazione di sorta in proposito, nell'avere esteso la detta prova del legnaticeo e nell'averla ammessa anche sul diritto di semina, doveva naturalmente aver avuto presente anche maggiori difficoltà dilatorie dell'esecuzione, mentre poi il termine, decorrendo dalla notifica della sentenza di appello, veniva virtualmente accorciato (dei trenta giorni occorrenti invece al passaggio in giudicato della sentenza della Giunta). Pertanto, se mai si dovesse stare alle norme della procedura ordinaria, non potrebbe disconoscersi che la Corte, rinviando le parti per l'esecuzione del l'esame innanzi allo stesso presidente della Giunta e confermando, con la consueta formula, tutte le parti non contestate della sentenza impugnata, abbia mantenuto fermo anche il detto termine giudiziale di giorni novanta, ampiamente osservato.

Onde si rende più manifesta la giustizia della sentenza Commissariale che ritenne mantenuto fermo dalla Corte il ripetuto termine giudiziale ed inutile l'accordata proroga; e non meno evidente quindi l'inattendibilità della eccezione di nullità e di decadenza dell'appello incidentale Ricciardi al riguardo

Eccezione preliminare che di conseguenza, sia per le norme dello speciale procedimento, sia per quelle della procedura ordinaria, questa Corte deve respingere.

Passando al merito delle questioni sostanziali, la sentenza Commissariale appellata ha indubbiamente riconosciuto fondato, così da documenti prodotti come dalla prova testimoniale eseguita, il *ius lignandi* nei terreni macchinosi del territorio di Corchiano, e non soltanto per la legna secca, morta e caduta per infortunio, come ritenne presumibile soltanto la sentenza 1912 della Giunta d'Arbitri, ma anche per la legna verde di cespugli infruttiferi e della parte più bassa degli alberi (sotto corona) secondo fu ritenuto probabile dalla sentenza 1922 della Corte di Appello.

Va quindi rilevato anzitutto come siasi, per tal guisa ed attraverso giudicati reso sempre più attendibile quel secondo elenco degli usi civici del territorio di Corchiano che, nel 1908, indicava Siccome tuttora esistenti i diritti

- a) di pascolo annuale ed estivo;
- b) di semina con corrisposta del 6 %;

c) di legnare legna morta e Viva, per uso agricolo o domestico — mentre quel primo elenco impugnato del 1889, solo della servitù di pascolo aveva fatto parola, pur comprendendo gli stessi numeri catastali, allora intestati in maggior parte a diversi proprietari, dai quali i fratelli Ricciardi li ebbero ad acquistare.

In ordine al detto *jus lignandi* la valutazione della prova fatta della sentenza Commissariale, ad avviso di questa Corte, non merita certamente le censure degli appellanti in via incidentale.

Diverso sin dalla sentenza 1912 della Giunta d'Arbitri, malgrado la esclusione anche di tale servitù civica dal primo elenco 1889, erasi rilevato come dalle assegni giurate del 1778 e 1779 il legnatice assieme al *jus spicandi* risultavano indicati, mentre nessun documento in contrario aveva prodotto la difesa degli oppositori eredi Ricciardi.

Tanto la Sentenza 1922 della Corte di Appello, quanto la sentenza Commissariale ora appellata hanno riconosciuto che in ordine al *jus lignandi* esteso alla legna Verde degli alberi infruttiferi o sotto corona, emergono nuovamente prove circa la sua generica esistenza nel territorio di Corchiano e che l'esame testimoniale doveva essere diretto a dare soltanto una dimostrazione specifica della esistenza di esso sui terreni Ricciardi in contestazione.

Disse la Corte che una prima presunzione, a favore della esistenza del detto *jus lignandi*, era data dalla natura feudale della terra di Corchiano, in quanto il Barone era tenuto a dare ai vassalli gli elementi necessari alla vita, tra i quali indubbiamente, il *jus lignandi*, con il *jus pascendi et aquandi* ed *jus lignandi*.

Passando poi all'esame dei documenti, la Corte ed il Commissario hanno rilevato anzitutto, che tale *jus lignandi* è menzionato espressamente nelle assegni giurate dei Priori della Comunità del 1778—1779, nella protesta Alessandrini del 1779 al Ministro Sfodera della R. Camera Apostolica; poi nella supplica della Comunità e popolo di Corchiano del 1816 diretta alla Sacra Congregazione del Buon governo, per impedire la recinzione dei terreni, chiesta dal conte Domenico Torri o della Torre; ed infine nella relazione del consultore Silvestro Tazza e nel relativo rescritto pontificio 3 agosto 1816. Documenti nei quali fra i diritti concessi dai Baroni e mantenuti dalla Rev.ma Camera Apostolica, viene espressamente menzionato il *jus lignandi* che dalla popolazione veniva esercitato non solo per la legna secca, ma anche per quella verde di alberi infruttiferi.

La prova testimoniale, osserva la sentenza Commissariale appellata, ha dato risultati che confermano quelli dei documenti preaccennati.

Si aggiunge poi in detta sentenza che, non sono mancati testi indotti dagli attori, eredi Ricciardi, i quali hanno deposto che l'esercizio del diritto di legnare era limitato alla legna secca, giungendo poi qualcuno di essi testi a negarlo del tutto; che per altro tali discordanti dichiarazioni sono smentite dai testi della piovra diretta ed inoltre dai testi della prova contraria (degli stessi

Ricciardi) Britti Luigi, Antonio, Nicola, Ridolfi Antonio. Testi i quali tutti hanno deposto concordemente che vi fu il continuato esercizio del detto *jus lignandi* in tutti i territori macchiosi di Corchiano, compresi, quelli in controversia.

Conclude al riguardo la sentenza Commissariale che l'esistenza del diritto di legnare va riconosciuta in tutta la estensione allegata dal comune, e cioè anche per detta legna verde o sotto corona; estensione che corrisponde pure sostanzialmente a quella stabilita per l'esercizio di tale uso civico tanto dall'editto del cardinale Boncompagni 27 marzo 1789 (pontefice Pio VI) quanto dall'editto del cardinale Consalvi 27 novembre 1805 (pontefice Pio VII).

A tale valutazione delle prove, il patrocinio degli attori, (eredi Ricciardi) torna a contrapporre una interpretazione della portata e degli effetti dei menzionati due editti Boncompagni e Consalvi che si riannoda, attraverso ricordi e riflessi storici, a quella dottrina e giurisprudenza che ravvisò in tali editti il carattere di legge permanente assoluta nel senso di limitare il *jus lignandi* alla sola legna morta ed ai cespugli infruttiferi. E ciò per la conservazione dei boschi, con relativo divieto tanto ai proprietari quanto agli utenti; onde si ravvisò un intento legislativo di abolire completamente il legnatico in boschi di proprietà patrimoniali e private, e di ridurlo in tutti gli altri, in cui si esercitassero vere e proprie servitù civiche, non soltanto usi consuetudinari e di semplice tolleranza per i quali ultimi gli editti nessuna innovazione sul diritto comune avrebbero apportato. Rilevasi dagli attori tutto ciò per dedurre che sotto l'impero di quelle disposizioni, così interpretate, ed in obbedienza ad esse (a seguito di perizia e di relazione al soprintendente generale) la Presidenza delle Ripe ed Acque concesse licenza, con decreto 28 luglio 1825, al Principe D. Luigi Santacroce «suoi affittuari, coloni e mezzadri, di potere a piacere ed in qualunque tempo avvenire cesare e ridurre a coltura suoi terreni macchiosi posti in territorio di Corchiano».

E per dedurre inoltre che tale licenza fu illimitata anche per lo spazio e che poi, non essendosi in essa fatta menzione dei diritti civici di legnatico, questi si dovevano sia da allora ritenere non più esistenti, rimando solo gli usi consuetudinari o di tolleranza.

Ma anzitutto nella stessa dottrina e giurisprudenza ebbe autorità e fondamento l'altra interpretazione degli editti dei Segretari di Stato Pontificio nel senso che essi, per quanto emanati in nome del Papa, non avevano l'autorità suprema del Sovrano assoluto, ma esplicavano direttive politiche contingenti o concretavano leggi di polizia, come quella forestale: direttive e disposizioni che venivano poi ad esaurirsi con il raggiungimento dello scopo che erasi con esse prefisso. Onde l'opinione che tali editti si riferissero piuttosto agli usi consuetudinari o di tolleranza e non a veri e propri diritti degli utenti delle servitù civiche legittimamente costituite, annotate in catasto e tuttora in esercizio. Diritti che appunto per ciò non furono menzionati, mentre rimasero poi e rimangono tuttora in vita.

Quel decreto 28 luglio 1825 della Presidenza delle Ripe ed Acque riguardava ad ogni modo; le parti macchiose che non potevano dare alcun frutto perché non producevano altro che sterpine o scopigli, come aveva constatato e riferito il perito comunale. Riguardava inoltre il latifondo Aliano già dei Santacroce, e la licenza di cesare in qualunque tempo non poteva, per via d'interpretazione estendersi a qualunque spazio' cioè a boschi, e selve di altre parti del territorio, in ben altra efficienza, tale da sopportare il *jus lignandi* in tutta la sua estensione

Onde ben giustamente osservò la sentenza Commissariale appellata che quel decreto Presidenziale 28 luglio 1825 non importava né poteva importare il disconoscimento o l'abolizione senza compenso degli usi civici di legnare esistenti sui terreni predetti.

E si può aggiungere che tanto meno tale Abolizione è da presumere, se si rifletta che l'affrancazione della successiva Notificazione Pontificia 29 dicembre 1849 non fu estesa al diritto di legnare, ma fu limitata (e resa facoltativa) a quello di pascolo, di vendere le erbe e di fidare: che solo con la legge Nazionale del 1888 la estensione fu completa.

Ora lo stesso patrocinio degli eredi Ricciardi, quanto ai risultati della prova testimoniale, dopo aver procurato di dimostrarli siccome vaghi, evanescenti, sia con l'interpretazione da esso data agli editti Boncompagni e Consalvi ed al decreto 28 luglio 1825 della Presidenza delle Ripe ed Acque, sia con l'allegazione che i testi della prova diretta (indotti a sospetti perché utenti) erroneamente si

erano riferiti anche alla tenuta Aliano, dichiarata da giudicati libera da ogni servitù civica, finisce con il riconoscere come quasi tutti essi testi abbiano deposto concordemente che i naturali di Corchiano hanno sempre esercitato il diritto di legnare legna secca e verde, nella parte inferiore degli alti fusti e in tutti i terreni di quel Comune, incluso Aliano.

Ma alcuni testi della prova contraria si sono riferiti, nel negare il diritto civico di legnatico, o a poche strisce alberate in pendio ove non vi erano più boschi (Pacelli) o ad epoche in cui essi dovevano vietarlo, per ordine dei proprietari dai quali dipendevano, quali guardiani, o quali coltivatori (Cioccolini, Liseri); altri invece lo hanno sostanzialmente visto esercitare (Britti Luigi Antonio, Nicola, Ridolfi Antonio) nella parte bassa della pianta secca e verde “nei cespugli, nelle arti basse delle piante di alto fusto”.

E siccome poi anche il riferimento ad Aliano, è spiegabile con il fatto che questa tenuta solo dopo gli istromenti 1878—1880 fu dichiarata affrancata dalle servitù civiche, deve ritenersi raggiunta incontestabilmente la prova dell’esistenza e dell’esercizio fino al 1800 ed oltre del diritto di legnatico sui terreni in controversia. E deve in conseguenza il relativo appello incidentale degli eredi Ricciardi, tra cui la Congregazione di Carità di Vallerano, essere rigettato.

Merita invece, ad avviso di questa Corte, accoglimento l’appello principale del comune di Corchiano, determinato dall’avere la sentenza Commissariale negato, per difetto di prova univoca, la esistenza della servitù o diritto civico di semina.

La sentenza 24 marzo—25 aprile 1922 della Corte d’Appello, dopo aver enumerato le presunzioni favorevoli al detto *jus serendi* che, dalla natura feudale della terra all’esistenza dei *boves aratori* scaturivano dai documenti, dichiarò che in questi si riscontravano pure presunzioni contrarie: a) per il fatto che nell’elenco principale del 1889 fu compreso il solo uso di pascolo; b) per la menzione di terreni liberi rustici, non responsivi, così nei sommari come nella protesta Alessandrini, in modo da far ritenere l’esistenza anche di terreni allodiali nel territorio di Corchiano; c) per essere nelle assegni giurate del 1778—1779 fatta menzione soltanto della divisione del territorio in quarti, del diritto di legnatico e di pascolo, ma non anche di quello di semina; d) per non potersi il *jus serendi* annoverare tra i diritti essenziali, mentre la semina può spiegarsi col sistema agrario invalso in una località, oppure con una ragione di scambievole convenienza tra proprietari e coloni.

Onde l’affermata necessità di una prova più rigorosa, esauriente, nel senso di giustificare la semina con l’estrinsecazione di un vero e proprio diritto demaniale di esercizio dell’uso civico, prova che poteva aversi con il disposto esame testimoniale.

Osserva questa Corte in ordine agli effetti di tale giudicato, da ciascuna. delle parti ora invocati a favore del proprio assunto, che, anzitutto, la prova. testimoniale fu ammessa al dichiarato intento di completare la insufficiente prova documentale.

Il che non varrebbe a precludere, nella procedura ordinaria, che la controversia circa l’ammissibilità della prova testimoniale, ma non anche la rivalutazione di detta prova documentale (come fece il Commissario regionale) per porla in relazione con i risultati dell’esame testimoniale e con ulteriori elementi probatori, poiché dalla Corte erano stati indicati o semplicemente espliciti criteri giustificativi di una futura istruttoria su uno o più capi della giudiziale domanda.

Molto meno può rinvenirsi giudicato irrevocabile in tali criteri d’indagine e di valutazione documentale, nella procedura speciale per il giudizio su l’esistenza, la estensione ed i limiti degli usi civici, per il quale il legislatore ha sempre disposto espressamente le più libere forme pre-ricordate.

Giudizio che per la sua natura pubblicitaria, per l’indole e la varietà degli usi civici, secondo le diverse regioni d’Italia (che hanno pure particolari e secolari vicende) esige la maggiore ampiezza d’indagine anche con il sussidio della. storia, politica, legislativa, sociale, e talvolta persino della pubblica fama.

Ora, nel primo elenco del 1889, la presunzione di attendibilità si è venuta. dileguando proprio attraverso i giudicati della Giunta d’Arbitri che ammise la prova testimoniale circa il diritto di legnare legna secca e di spigare, della Corte di Appello che la estese alla legna verde ed al diritto di semina; del Commissario regionale che la prova dichiarò raggiunta circa il diritto di legnare in tutta

la sua estensione, e circa l'uso di spigolare per quanto abbia a quest'ultimo dovuto riconoscere soltanto la natura consuetudinaria e provvisoria, in applicazione del tassativo disposto della recente legge generale (art. 4, ultima.1 parte legge 16 giugno 1927).

Onde la maggiore presunzione di attendibilità rispetto all'elenco del 1889 (per quanto inoppugnato e come passato inosservato tra quella popolazione di Corchiano per 19 anni) che menzionava soltanto i diritti di pascolo, deve riconoscersi al successivo elenco del 1908, sebbene compilato a seguito di agitazioni agrarie e di deplorabili violenze (che dettero luogo a giudizio di reintegrazione in possesso, in corso di causa ricordati e documentati); elenco che fu chiamato suppletivo, ma che comprende gli stessi terreni ed indica in essi, oltre i diritti pascolo e di legnatico, anche quello di semina.

Questo *jus serendi* poi è stato nel frattempo della ricordata nostra legge generale del 1927 (art. 4) riconosciuto come essenziale ai bisogni della vita di popolazioni rurali (specialmente dei latifondi seminabili).

E, per quanto in proposito i contendenti non facciano parola, non si lasciar passare inosservato come ora, per virtù di legge, sia venuta a scomparire quell'altra presunzione contraria ad esso che da una dottrina e da una giurisprudenza restrittiva soleva trarsi ; cioè dall'essere invece considerato semplicemente utile e contingente.

Presunzione contraria che indusse dapprima la stessa giurisprudenza a negare addirittura l'ammissibilità della prova testimoniale in proposito, come fece la Giunta d'Arbitri; che indusse poi la Corte d'Appello ad esigere la prova ammessa più rigorosamente univoca e concludente di quanto non si chiedesse per gli altri usi civici essenziali, del pascolo, dell'abbeveraggio e del legnatico.

E con tale riconoscimento legislativo di uso civico essenziale nel *jus serendi*, si è venuto implicitamente a riscontrare ben fondata la dottrina più favorevole all'uso civico della semina. Dottrina basata principalmente su documenti storici e regionali e sii la natura economico—agraria del latifondo laziale, qual fenomeno imponente, oggetto di preoccupazioni e di cure dei Pontefici, di lotte tra Baroni e popolazione, ed immanente sostanzialmente dalla caduta dell'Impero Romano e dalle invasioni barbariche al secolo attuale.

Dottrina che considerava appunto il *jus serendi* tra le popolazioni rurali del detto latifondo, come « il più essenziale di tutti »; che spiega va il motivo per il quale nei catasti di esso *jus serendi* non veniva fatta menzione, pur avendo tanta importanza per i relativi bisogni di quella vita; che veniva in conseguenza ad eliminare o quanto meno ad attenuare di molto l'efficacia di presunzione contraria che si voleva rinvenire e si rinvenne dalla sentenza 1922 della Corte di Appello, nel silenzio che circa il detto *jus serendi* si notava nelle assegni giurate dei Priori del Comune, del 1778-1779. Assegni praticate a pochi anni di distanza dalle rivele che nel mezzogiorno d'Italia formarono pure base del Catasto Onciario del 1742. Il quale pure sovente si rivelò inesatto, inattendibile, di fronte ad altre prove, per quanto la natura feudale dei territori meridionali avesse conservato sostanzialmente i caratteri originari sino all'abolizione legislativa del 1806—1808, a differenza di quanto nel latifondo laziale erasi verificato.

In questo la semina avvicendata di necessità al pascolo per evitare l'eccessivo depauperamento delle terre che erano distinte in vastissime tenute o tenimenti, che erano rese difficilmente abitabili per la malaria, aveva determinato il sorgere quasi contemporaneo del *jus serendi* (talvolta una specie di *onus serendi*) e della colonia parziaria perpetua.

La semina, ove meglio ad essa si prestasse la feracità del latifondo, aveva pure provocato la divisione dei territori nei così detti quarti per i relativi turni di coltura (terzeria, quarteria, ecc.) avvicendato col pascolo; aveva determinato la permanenza su le località dei così detti *boves aratori*, i quali poi *ubi arant ibi pascere debent*, seconda la massima del relativo diritto feudale. Aveva fatto sì che, tanto dal colono perpetuo quanto dal semplice utente del diritto di semina, la corrisposta in natura al Barone avesse la stessa proporzione; e fosse tenue perché il prodotto derivava sia da opere malagevoli e rischiose alla salute e persino all'incolumità di quei lavoratori, sia da una specie di *jus laborandi* riconosciuto a quelle popolazioni per necessità di vita in località estesissime spesso impervie e semi abbandonate, e pur da loro abitate.

Specie di diritto a lavorare le terre del *tenimenturn Castri* che esplicavasi contemporaneamente, nel latifondo laziale, sia con la colonia perpetua (*jus colendi*), sia con l'uso civico essenziale della semina (*jus serendi*).

Stato giuridico delle cose che determinò spesso quella confusione, lamentata anche in atti parlamentari, nella dottrina e nella giurisprudenza ispirate alle tradizioni originarie e permanenti del diritto feudale del mezzogiorno, ove la colonia perpetua sorse accanto al demanio feudale, e su di esso. Ove sorsero e relativamente prosperarono i demani comunali per la generalità degli abitanti, ed ove non fu quindi praticata la divisione dei territori nei grandi quarti per i relativi turni di coltura, sebbene anche in quei demani feudali esistesse l'uso civico di coltivare porzioni di terreno con alternativo periodo di riposo e con decadenza per abbandono durato oltre un triennio; uso civico, che si traduceva in colonia perpetua se durato e tollerato per molti anni (da un massimo di quaranta ad un minimo di dieci).

Ma ivi le due figure giuridiche si mantennero distinte sino alla disciplina delle leggi eversive della feudalità (art. 3 decreto legge 1° settembre 1806).

Lo stato giuridico ed economico agrario esistente invece nei Comuni del latifondo laziale è rispecchiato dai relativi statuti municipali in modo da sottoporre alle stesse norme, persino alle stesse penalità (e spesso in unica disposizione), tanto la colonia perpetua quanto l'uso civico della semina, il quale ultimo fece sorgere detta colonia in quelle zone meglio protette dal Barone e più vicine all'abitato del Comune, ove invece si svilupparono nell'Italia meridionale i demani universali delle comunità.

Colonia perpetua ed uso civico di semina che, ripetendo uguale origine dal diritto consuetudinario, si integravano a vicenda nel compiere la stessa funzione economico—agraria nel latifondo laziale, troppo vasto e malagevole perché la colonia perpetua vi avesse potuto prosperare in tali porzioni da assorbire l'uso civico della semina.

Onde la permanente coesistenza con la stessa proporzione di corrisposta al Barone, con diritti ed obbligazioni aventi la medesima perpetuità. E ciò rendeva lo stesso Barone indifferente a quanto di caratteristico potesse avere ciascuna delle due forme rispetto all'altra, avendo piuttosto egli interesse alla conservazione di entrambe.

La colonia perpetua aveva in sé invero utile dominio del fondo che conferiva il *jus possidendi ac fruendi hereditarie suo reliquendi*, mentre l'uso civico di semina *nulli aliis jus quod habet aut locare, aut vendere aut gratis concedere potest*; ma di fronte al proprietario contribuivano entrambi alla coltura granaria del latifondo, avevano gli stessi obblighi di lavorare le terre e di corrispondere la stessa porzione del prodotto.

Onde, nella dottrina regionale, gli autori che con pazienza e coscienza hanno ricercato in detti statuti e documenti storici medioevali il carattere ed il regolamento giuridico di tali due forme, esplicanti quel «*jus laborandi tenimentum Castri nudum agrorum culturae praelationis jus*» (Rota Romana), hanno finito per concludere che nel sistema latifondistico laziale la colonia perpetua è la chiave di volta per rintracciarvi accanto il diritto civico di semina. *Jus serendi* che in taluni territori, come precisamente in quello di Corchiano, dopo aver generato la colonia perpetua, sopravvisse ad essa, allorché una zona di cinquecento ettari fu abbandonata dai detti coloni perpetui, spesso esposti all'attività usurpatrice dei Baroni e più ancora degli affittuari delle tenute, per quanto infrenata dai Pontefici che giungevano al castigo di spogliare del feudo i Baroni stessi ed a confiscarne i beni.

E' detto infatti nel catasto di Corchiano del 1833, foglio n. 38, art. 55, che i naturali continuarono a godere quei terreni non più in qualità di coloni perpetui, ma di semplici utenti del pascolo del legnatico ed anche della semina, con obbligo del corrispettivo alla Rev.ma Camera Apostolica della 6° parte dei frutti industriali.

Tale abbandono poteva pur verificarsi perché i naturali trovavano migliori condizioni di lavoro in territori di altri Comuni, quando i Pontefici avevano tolto il divieto di recarsi a lavorare altrove prima che avessero per una data estensione lavorato sul territorio della propria Comunità od Università, secondo i Baroni pur solevano (in certe epoche storiche) imporre (*onus laborandi*). Ma

non per questo in tali casi le terre tornavano al Barone, a differenza di quanto verificavasi nell'Italia meridionale ove il feudo preesisteva di regola agli usi civici che si formarono su di esso; ove l'abbandono della colonia, dell'uso predetto di coltivare, producevano l'allodio, il burgensatico, incompatibili coll'uso civico.

Nel latifondo laziale, invece, in cui la preesistenza al feudo degli usi civici, negli ultimi secoli almeno, era ritenuta più certa, ed ove il sistema latifondistico agrario aveva maggiore interesse a conservarli, per ovviare a quello Spopolamento che apportava miseria nell'abitato degli stessi Comuni e nella campagna assoluto squallore (secondo pure osservava il consultore Tazza nel 1816) l'allodio, che ivi formavasi, non escludeva o pregiudicava l'uso civico, in via normale.

Molto meno l'allodio, la stessa enfiteusi perpetua dei fondi ecclesiastici e dei conventi, che pure esistevano numerosi nel latifondo, escludevano l'uso civico della semina, più essenziale di tutti, in quanto assicurava ai naturali del Comune, del Castello, della Villa, il principale alimento, ed in quanto in molte zone rappresentava per i Baroni la conservazione del vassallaggio, e, per coloro che tendevano alla ricostruzione dell'antica proprietà e prosperità romana, l'avviamento alla maggior coltura.

Così avvenne che l'investitura feudale dei Baroni da parte dei Pontefici, nel latifondo laziale, avesse carattere prevalentemente dominicale (*quoad dominium*) pur senza pregiudicare gli usi civici della popolazione; a differenza delle investiture da parte dei Sovrani dell'Italia meridionale che avevano piuttosto carattere giurisdizionale (*quoad jurisdictionem*). Ivi il burghensatico e l'allodio escludevano invece l'uso civico, rimanendo nel mezzogiorno inalterate le tradizioni di quel feudo che lo stesso De Luca chiamò *rectum et proprium*, mentre caratteri essenziali di esse più non si rinvenivano nelle investiture pontificie, nelle quali il dominio feudale finì pure con il trovarsi separato dalla giurisdizione (chiamata Vicariato) che poteva essere conferita a persona diversa dal Barone.

Onde fu detto che i feudatari romani del latifondo avevano il *dominium universale aut directum* del territorio, legittimando così la concezione giuridica che gli usi civici delle popolazioni dei centri abitati rappresentassero il dominio utile.

Principio quindi del dominio diviso rispecchiato dalle espressioni di molti documenti, anche notarili, che si vede sorgere accanto a quello del condominio romano e della comproprietà divisa germanica, e che giova pure a spiegare la esistenza nel latifondo laziale degli usi civici, tra cui sempre quello della semina, su le terre anche allodiali del feudatario, civile od ecclesiastico, e dei privati, negli ultimi secoli. Principio che giova infine a comprendere come la Rota Romana ed il De Luca insegnassero che ivi diritto e consuetudine imponevano, nelle controversie tra Barone e popolazione di "*stare pro civibus et incolis contra Dominum, quia posita etiam huiusmodi penes Dominum, semper praeservatus intelligitur usus civium et incolarum, ut isti elementa naturalia aliaque ad humanum usum necessaria habent, unde quis vult suo loco subditos et habitatores — ne inermem vitam ducant — in eis dictum usum pati debet*".

E tutto ciò, che scaturisce dalle fonti legislative, documentali (versate pure in atti) dottrinali, giurisprudenziali degli ultimi secoli, rende già sicura la dimostrazione che il diritto essenzialissimo di semina nel latifondo laziale non può presumersi eliminato né dalla colonia perpetua, né da forme allodiali di dominio, a differenza di altre province dello Stato pontificio (Romagna, Marche e Umbria) nelle quali tale uso civico di semina era divenuto inconcepibile, salvo rarissime eccezioni di trasformazione- del pascolo, ecc., in semina; per essere la feudalità ivi battuta in breccia dal diverso sistema agrario della piccola proprietà coltivatrice, favorito dalla salubrità delle campagne popolate di case, dalla libertà comunale (che meglio consentirono di conservare le tradizioni della proprietà romana), dallo sviluppo straordinario della mezzadria.

Onde riacquistano, alla luce di tali precedenti storici e di tali principi la maggiore attendibilità, circa l'esistenza del diritto di semina nel territorio di Corchiano, quei documenti tutti dai quali la Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 1922, trasse tante presunzioni favorevoli per ammettere e formulare la prova testimoniale; ad incominciare dalla natura feudale della terra che ora è divenuta tra le parti incontestata.

Tra i detti documenti va ora tenuto anzitutto presente, per poi vagliare il silenzio, circa l'uso di semina, delle assegni giurate dei Priori del Comune, e catasti, quanto risulta dal *Summarium*, a stampa, dell'epoca (prodotto dal Comune), ove al n. 2 è riportata la deposizione concorde di un arciprete, di altri sei sacerdoti, e di un vicario, in data 15 agosto 1746: «Facciamo fede qualmente siamo benissimo informati, che la maggior parte di questo nostro territorio consiste in beni responsivi alla Rev.ma Camera Apostolica, e che gli affittuari Camerali sopra li terreni e beni responsivi non vi hanno che la sesta parte del raccolto tanto dei grani, biade, legumi, fieni ed altri generi e frutti che si raccolgono in detti terreni, perché la proprietà dei medesimi terreni, benché campriili, spetta alli padronali, per essere tutti appoderati, alli quali padroni è lecito venderli permutarli anche per ultima volontà; e solamente si ricerca dalli Camerali la mutazione della partita nel catasto da una persona all'altra. Di più possiamo attestare che vien diviso il nostro territorio in quarti per la semente, tanto di quella che si fa nei terreni liberi, quanto nei terreni Camerali, per essere annessi e connessi li terreni liberi con li responsivi; né è lecito agli affittuari Camerali rompere il quarto della semente, etc. ».

Documento questo che trova poi correlazione e conferma nella sentenza 18 giugno 1749 R. P. D. *Thesaurari*, in quanto è in essa detto: “*a prcedicta Communitate Terrae Corchiani ejusque kominibus petita, in, ad possessionem, seu quasi liberi juris pascendi in toto territorio campestre, ac in omnibus banis et terrenis apertis quanto a semine vacant, etiam si responsiva ea fiunt lavare Rev. Camer., etc.*”

Quant'altro risulta dallo stesso sommario, sotto le date 2 aprile 1746—30 luglio 1748, assieme alla supplica 11 maggio ed al rescritto 3 agosto 1816, dimostrano pure come nel latifondo laziale non mancasse in tali epoche l'attività usurpatrice baronale e degli affittuari, con il tentare di impedire al Comune di far la bandita erbatica da affidare, per sopperire a debiti e spese; con il pretendere la corrisposta del sesto su la bandita stessa, con il tentare di praticare oltre misura la recinzione dei terreni. Documenti questi che rilevano pure come l'attività usurpatrice si accentuasse quando rivestissero l'ufficio di Priori del Comune o gli stessi affittuari, ovvero loro prossimi congiunti. E ciò ispira diffidenza circa il silenzio nelle loro assenze giurate dell'uso civico di semina che era divenuto naturalmente molesto per essi, quando erano stati autorizzati a cesare per vaste zone, come era avvenuto nel latifondo Aliano, di oltre ha. 480. Il silenzio circa il diritto di semina, ebbe tanto nelle assegni giurate, quanto nei catasti si rinviene, ebbe pure spiegazione dalle decisioni Rotali e del De Luca (*De servitutibus*) nel senso che esso doveva considerarsi — sempre nel latifondo laziale — come inerente essenzialmente a quello *jus colendi et laborandi* che esso vi rappresentava assieme alla colonia perpetua. Così anche dopo l'editto di Pio VI sui catasti, del 15 dicembre 1797, nel quale la menzione dell'uso civico di semina neppure venne prescritta, anche perché l'allibrazione catastale era estesa a tutte le cinque province pontificie, (e così a tanti altri terreni ove tal diritto di semina non esisteva), il silenzio dei catasti veniva dalla giurisprudenza moderna spiegato nel senso che le costituzioni pontificie, il diritto civico di seminare non dovesse allibrarsi, perché veniva da esse considerato un utile proveniente più che da un reddito della terra dal lavoro (*jus laborandi*) dei comunisti. Giurisprudenza rispecchiata in una sentenza, citata in molte raccolte, resa dalla Corte di Appello di Aquila il 12 settembre 1907.

Se dunque il diritto civico di semina nel latifondo laziale non meritava di essere, in questi ultimi tempi, dagli interpreti bistrattato, perseguitato, misconosciuto, percosso (per usare le espressioni di un autore specialmente versato in materia), alla luce dei nuovi principi sanzionati dalla nostra legge generale che lo ha riconosciuto fra i diritti essenziali, non si può pretendere, in via generale, una prova per esso più rigorosa di quanto non si suoi praticare per il pascolo ed il legnativo, al quale, nel ripetuto latifondo, l'uso civico di semina era pur sempre vicino.

Quanto poi alle enumerate presunzioni e prove documentali favorevoli ad esso, si aggiunga la esistenza nel territorio di Corchiano dei *boves aratori* anche dei forestieri, in n. di 180 per sovrabbondanza di pascoli, con la tassazione di un paolo al mese per bove, mentre per «l'agricoltura si dava principio a maggesare li terreni dopo li 8 di marzo» come è detto nel *Summarium* prodotto al n.10; quando poi un tale stato di cose, di presunzioni e di prove, non venga contraddetto, come nel

caso, da titoli espressi di proprietà assoluta ed esclusiva, di locazione, ovvero di qualsiasi altro uso precario, ma soltanto con l'esistenza delle predette colonie perpetue, come si è fatto sostanzialmente nella specie, non potrà più riscontrarsi equivocità nelle deposizioni testimoniali con le quali si sia attestato, anche solo con espressioni generiche verbalizzate, che in tutto il territorio di Corchiano, assieme agli usi civici di legnare, ed oltre quello di spigolare (e del pascolo) esisteva pur quello di semina, a turno di terzeria o di quarteria, con la corrisposta fissa al padrone. Invero tutti quegli stessi testi che deposero circa il legnatico ed i quali furono in ciò attesi dalla sentenza Commissariale, deposero ugualmente circa l'esistenza del diritto di semina. E' costretto a riconoscere ciò anche il patrocinio degli attori appellati, quando conclude che dalle loro deposizioni è emerso come non tutte le terre di Corchiano fossero demaniali, cioè feudali, come ve ne fossero molte allodiali; come queste esistessero *ab antiquo* libere o conferite (?) in colonie porziarie perpetue; come non tutti i testimoni avessero deposto che si corrispondeva il sesto, ma anche il quarto, ed il terzo del prodotto. Ma tutte queste osservazioni contrarie, per quanto si è considerato, più a nulla rilevano, come a nulla rileva l'avere gli stessi testi affermato che tutte le dette servitù civiche si esercitarono, a loro memoria, anche in Aliano, poiché tale tenuta fu dichiarata franca e libera da esse soltanto in seguito alla specie di transazione intervenuta tra il Comune e gli aventi causa dai Duchi Santacroce (Pacelli e Nardi) negli anni 1878—1880. Se poi si tenga, come di dovere, presente che i testi, riferendosi ad una corrisposta maggiore del sesto, ecc. hanno pure detto che ciò veniva praticato di prepotenza negli ultimi 15 o 25 anni dai padroni, o proprietari, i quali davano a coltivare ed a seminare le terre anche ai forestieri; se si tenga inoltre presente che gli stessi attori (opponenti contro l'elenco del 1908) ora appellati, ammisero sin dalle prime che tra i terreni singolarmente da essi acquistati (dopo la tenuta Aliano) vi erano pure i numeri 179, 209, 210, 230 e 231 Sezione 1°, gravati degli usi civici se infine non si dimentichi che i testi furono chiamati a deporre nel 1923, e cioè oltre un secolo dopo il 1800, mentre i documenti più esplicitamente affermantì il *jus serendi*, come la protesta Alessandrini 7 febbraio 1779, sono al 1800 tanto vicini (art. 2 legge 16 giugno 1927) si deve pur logicamente riconoscere raggiunta la prova univoca e piena anche in ordine al detto uso civico di semina.

Si deve quindi riscontrare infondata la contraria asserzione, adottata dalla sentenza Commissariale che in Corchiano e sui terreni in controversia (sugli altri dell'elenco 1908 non risultano contestazioni) la semina venisse invece esercitata per antiche concessioni fatte dai Baroni ai singoli abitanti del feudo, cosa che nessun teste, come nessun documento, ha accertato.

V'è in conseguenza accolto l'appello principale del Comune, con riforma, relativa a detto capo, della impugnata sentenza e con rinvio innanzi allo stesso Commissario per la identificazione dei terreni soggetti al detto uso civico di semina, mentre in ordine alle spese di questo grado non havvi ragione per derogare dalla norma della soccombenza, questa essendo totale, nelle eccezioni pregiudiziali e di merito, degli appellati ed appellanti in via incidentale, eredi Ricciardi, tra cui la Congregazione di Carità di Vallerano (art. 370 p. p. Codice procedura civile).

P. Q. M.

la Corte, ogni altra maggiore e diversa istanza ed eccezione respinta, compresa quella preliminare per nullità dell'esame testimoniale, in parziale riforma della sentenza 30 maggio—4 giugno 1930 del R. Commissario regionale di Roma, accoglie l'appello principale, contro di essa proposto dal comune di Corchiano e rigetta quello incidentale degli eredi Ricciardi; e per l'effetto

1° dichiara esistente nei terreni degli eredi Ricciardi, tra cui la Congregazione di Carità di Vallerano, indicati nell'elenco pubblicato nel 1908 ed in narrativa descritti, l'uso civico essenziale di seminare, a terzeria, sui relativi quarti e con la corrisposta del sesto del prodotto ai rispettivi proprietari

2° rimette le parti innanzi allo stesso Commissario regionale di Roma perché sia provveduto alla identificazione anche di detti terreni gravati dall'uso civico di semina, con quant'altro di competenza

3° conferma in tutto il resto la sentenza appellata e condanna i soccombenti eredi Ricciardi e Congregazione di Carità di Vallerano, in favore del comune di Corchiano, alle spese ed agli onorari di questo giudizio di appello, delegando per la liquidazione relativa il consigliere estensore della presente.

Così deciso a Roma, il 12 febbraio 1932—X, nella Camera di Consiglio della Sezione, con l'intervento dei magistrati suddetti.

Firmati: CARRUCCIO — GIULIO GIGLIONI, *estensore* — Giov. RUGGIERO — B. DE CRESCENZIO -. R. DE JANUARIO — Albanesi, *cancelliere*.

La presente sentenza è stata pubblicata dal sottoscritto a forma di legge nell'udienza di oggi. — Roma, 19 febbraio 1932—X. — ALBANESI. Registrata a Roma, li 24 febbraio 1932—X, vol. 525, n. 7488 — Atti giudiziari — Esatte L. 75,10 da GREGORACI. Il Procuratore Superiore: PUGNO.